



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Alberto Rigoni	Consigliere (relatore)
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere
dott. Marco Scognamiglio	Primo Referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Primo Referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario
dott. Massimo Galiero	Referendario
dott. Massimiliano Maitino	Referendario

Adunanza del 19 settembre 2024

Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Richiesta ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il R. D. 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

VISTI la L. 14 gennaio 1994, n. 20 e il D. L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti di cui alla deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni;

VISTA la L. 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, così come novellato dall'art. 11, c. 1, lett. a), della L. 5 agosto 2022 n. 118;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 1/SSRRCO/AUD/22;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 124/2022/QMIG;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n.135/2022/QMIG;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 19/SSRRCO/QMIG/2022;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 19/SSRRCO/QMIG/2023;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 25/SSRRCO/QMIG/2023;

VISTA la propria deliberazione n. 32/2023/INPR del 25 gennaio 2023 concernente l'approvazione delle *"Indicazioni istruttorie preliminari all'esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.)"*;

VISTA la propria deliberazione n. 201/2023/INPR del 14 dicembre 2023, con la quale è stata approvata la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2024;

VISTO il Decreto presidenziale n. 4/2024 del 19 gennaio 2024, di riparto per l'anno 2024 delle attività del controllo per magistrati e funzionari della Sezione di controllo;

VISTA la richiesta di cui alla deliberazione dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna del 23 luglio 2024 avente ad oggetto *"Acquisizione della partecipazione indiretta tramite "Behold s.r.l.", holding in house dell'ateneo, della spin-off "Bionys s.r.l.", società accreditata dall'università di Bologna"*, trasmessa dall'Ente ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016 e acquisita al protocollo SEZ_CON_EMI-SC_ER- 0003348 del 30 luglio 2024;

VISTO il Decreto presidenziale n. 39/2024 del 30 luglio 2024, con il quale è stato disposto che il Consigliere dott. Alberto Rigoni riferisca in ordine all'istanza ex art. 5 del TUSP trasmessa dall'Università di Bologna di cui alla presente deliberazione;

VISTA l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata per l'odierna Camera di consiglio;

DATO ATTO che il Primo Referendario, dott.ssa Ilaria Pais Greco, partecipa all'odierna adunanza da remoto, mediante collegamento telematico, in considerazione dell'allerta meteo "rossa" diramata per maltempo in Emilia-Romagna;

Udito nella Camera di consiglio il relatore, Cons. Alberto Rigoni;

RITENUTO IN FATTO

- 1.** L'Alma Mater Studiorum Università di Bologna in data 30 luglio 2024 ha inviato, tramite posta elettronica certificata, a questa Sezione, ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016, la delibera del Consiglio di amministrazione dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna del 23 luglio 2024 avente ad oggetto *"Acquisizione della partecipazione indiretta tramite "Behold s.r.l.", holding in house dell'ateneo, della spin-off "Bionys s.r.l.", società accreditata dall'università di Bologna"*, acquisita agli atti della Sezione con prot. n. SC_ER 0003348 del 30 luglio 2024.

Con la suddetta deliberazione, il Consiglio di amministrazione ha disposto:

- l'acquisizione della partecipazione indiretta tramite "BeHold S.r.l." alla spin-off "Bionys S.r.l.", con quota pari al 10%, attraverso un aumento di capitale di euro 1.000;
- la sottoscrizione del nuovo Statuto e dei patti parasociali, conferendo mandato al Rettore ad apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si dovessero rendere necessarie;
- il trasferimento a "BeHold S.r.l." di euro 1.000 destinati all'acquisizione della partecipazione del 10% del capitale nella Spin-off Bionys Srl, che nel bilancio di Ateneo l'importo trovano copertura CA.EA.01.03.01.01.01;
- l'individuazione dell'amministratore unico di "BeHold S.r.l." o di un suo delegato, quale consigliere espresso dall'Università di Bologna.

- 2.** L'Ente istante trasmette, pertanto, alla Sezione ai fini della pronuncia ex art. 5 del T.U.S.P. la seguente documentazione:

- Relazione istruttoria ai sensi del D. Lgs 175/2016
- Atto costitutivo e Statuto vigente "Bionys S.r.l."
- Statuto revisionato "Bionys S.r.l."
- Patto Parasociale
- Business Plan complete di piano economico-finanziario
- Formulario AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la comunicazione dell'atto deliberativo ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175
- Questionario di cui alla delibera n. 32/2023/INPR del 15/03/2023 della Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna

- 3.** Da apposita verifica svolta tramite la banca dati delle Camere di commercio emerge la circostanza che né l'Università di Bologna né Behold s.r.l. risultano presenti nella compagine societaria di Bionys S.r.l.

- 4.** Sempre consultando la suddetta banca dati di InfoCamere emerge la circostanza che Bionys S.r.l. non detiene altre partecipazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il quadro normativo di riferimento

1.1. L'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016, come recentemente modificato dall'art. 11 c. 1, lett. a), della L. 5 agosto 2022 n. 118 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*) prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una nuova società e di acquisizione della partecipazione (diretta o indiretta) in un organismo societario esistente, sia trasmesso dall'amministrazione *"all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli art. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo"* (cfr. art. 5, c. 3) e che *"Ai fini di quanto previsto dal c. 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della L. 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni"* (cfr. art. 5, c. 4).

1.2. La modifica all'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016, ad opera della L. n. 118/2022, riguarda il controllo svolto dalla Corte dei conti sugli atti deliberativi di costituzione di una nuova società ovvero di acquisizione di una partecipazione in un organismo esistente:

- a) delineando la "natura" della funzione assegnata alla Corte: consultiva o controllo;
- b) indicando le Sezioni competenti a svolgere detta funzione: i) per gli atti delle

amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali le Sezioni Riunite in sede di controllo; **ii)** per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; **iii)** per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della L. 21 marzo 1958, n. 259 è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi (cfr. art. 5, c. 4);

c) disciplinando la procedura per l'esercizio della funzione:

"L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'art. 21-bis della L. 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento" (cfr. art. 5, c. 3);

d) stabilendo i parametri di riferimento per lo svolgimento della funzione (art. 5, c. 1, 2 e 3):

d1) I c. 1 e 2 dell'art. 5 impongono all'amministrazione un'analitica motivazione in ordine: **a)** alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4; **b)** alle ragioni e le finalità che giustificano tale scelta sul piano della convenienza economica e **c)** della sostenibilità finanziaria in senso oggettivo e soggettivo; **d)** alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; **e)** alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

d2) Il c. 4, con riferimento alle valutazioni della Corte, precisa che il parere/controllo deve valutare, sulla base di puntuale motivazione da parte dell'Ente: **a)** la conformità dell'atto a quanto disposto dai c. 1 e 2 dell'art. 5; **b)** la conformità a quanto disposto dagli art. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria, in senso oggettivo e soggettivo (cfr. Corte conti, SSRRCO, del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022) e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

1.3. L'intervenuta modifica del T.U.S.P., come anche rilevato dalle Sezioni Riunite nella citata delibera n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, va inquadrata nel sistema delineato dalla Corte costituzionale, secondo la quale le norme del T.U.S.P. si qualificano quali principi fondamentali espressivi del coordinamento finanziario, *"trattandosi di norme che, in linea con le disposizioni in materia di riduzione del costo della pubblica amministrazione (cosiddetta spending review), pongono misure finalizzate alla previsione e al contenimento delle spese delle società a controllo pubblico per il loro funzionamento"* (Corte cost., sentt. n. 86/2022 e n.

194 del 2020).

Pertanto, *"la finalità complessiva di coordinamento della finanza pubblica del T.U.S.P., [le cui norme configurano] parametri interposti [di coordinamento finanziario ex art. 117, c. 3, Cost.] sono anche teleologicamente orientati alla razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche nelle società, e pertanto intersecano profili di coordinamento finanziario e tutela del buon andamento della pubblica amministrazione"* (Corte cost., sent. n. 86/2022, punto 4 del diritto).

1.4. Il predetto inquadramento costituzionale concorre a interpretare in chiave teleologica e sistematica i nuovi parametri (v. successivo punto **2.5.**), di cui all'art. 5, delineati dal T.U.S.P., novellato dalla Legge n. 118/2022, che fanno sistema con le disposizioni di cui all'art. 20 del medesimo T.U.S.P., come è possibile ricavare dal criterio e principio direttivo indicato nell'art. 8, c. 2, lett. i), della medesima L. n. 118/2022 (*"l'obbligo di procedere alla razionalizzazione periodica prevista dall'art. 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, [tenendo conto] anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione"*).

E proprio in attuazione del citato criterio e principio direttivo della L. D. n. 118/2022, è stato emanato il D. Lgs. n. 201/2022, rubricato *"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"*: all'art. 17, c. 5, del D. Lgs. n. 201/2022, con riferimento agli affidamenti a società *in house*, si prevede che *"5. L'Ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al c. 1 del medesimo art. 20 [1. Fermo quanto previsto dall'art. 24, c. 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al c. 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, c. 4, del D. L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, c. 4, e alla struttura di cui all'art. 15.], delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione"*.

2. Istanza pervenuta alla Sezione

2.1. Tanto premesso, il Collegio è chiamato ad esprimersi, ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, T.U.S.P., sull'acquisizione della partecipazione indiretta tramite "BeHold S.r.l." alla spin-off "Bionys S.r.l." da parte dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

2.2. In base al richiamato art. 5 del T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere alla Corte dei conti (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della L. n. 287/1990) gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (diretta o indiretta). La norma citata prevede che la Corte dei conti deliberi in ordine alla conformità dello stesso a quanto disposto dai c. 1 e 2 del medesimo art. 5, nonché dagli art.li 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2.3. La rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti è stata di recente oggetto di esame da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo (v. citata del. n. 16/SSRRCO/QMIG/22), le quali ne hanno individuato la *ratio* nell'esigenza *"di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili"*.

2.4. La medesima pronuncia nomofilattica delle Sezioni riunite ha qualificato la funzione in discorso come una *"peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti"*. Quanto ai tempi, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro sessanta giorni; decorso inutilmente tale termine l'amministrazione può procedere autonomamente.

2.5. In ordine ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a cinque parametri: **i)** "necessità" della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dal precedente art. 4 del medesimo T.U.S.P.); **ii)** ragioni e finalità che giustificano la scelta sul piano della convenienza economica in relazione alle due diverse opzioni di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (o da affidare); **iii)** sostenibilità finanziaria, in senso oggettivo e soggettivo di tale scelta, in relazione alle due diverse opzioni di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (o da affidare); **iv)** compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; **v)** assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in

particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

2.6. Rimane fermo che la magistratura contabile deve valutare, a monte, che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del T.U.S.P.

2.7. Infine, in merito agli esiti, l'art. 5, c. 4, T.U.S.P. stabilisce che la pronuncia della Corte dei conti assuma la veste formale di un parere (pur trattandosi nella sostanza di un controllo, cfr. Corte conti, SS.RR. in sede di controllo, delib. n. 16/SSRRCO/QMIG/22) e prevede che, qualora quest'ultimo sia *"in tutto o in parte negativo"*, l'amministrazione pubblica interessata possa comunque procedere con l'operazione societaria, dovendo però motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e darne pubblicità sul proprio sito istituzionale (cd. motivazione rafforzata).

2.8. Con pronuncia n. 32/2023/INPR del 25 gennaio 2023 questa Sezione ha approvato le *"Indicazioni istruttorie preliminari all'esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.)"*, mettendo in risalto come il necessario vaglio istruttorio – che deve essere svolto dall'amministrazione prima di sottoporre alla Sezione regionale la delibera per l'espressione del giudizio richiesto dalla Corte – esiga una oggettiva serietà di analisi e di verifica che la molteplicità dei presupposti indicati dall'art. 5 del T.U.S.P. individuano in modo specifico e puntuale. Invero, la disposizione normativa in parola richiede che il vaglio della Sezione regionale di controllo non si riduca alla semplice presa d'atto della rappresentazione istruttoria fornita dall'amministrazione. Peraltro, l'amministrazione deve svolgere una sua istruttoria preliminare alla sottoposizione alla sezione sui singoli parametri del "controllo", fornendone in modo esaustivo gli elementi, evitando cioè superficiali descrizioni e valutazioni meramente apodittiche di parametri dal tenore sicuramente elastico. Nell'applicazione del principio di leale collaborazione istituzionale e al duplice fine di consentire, per un verso, all'organo di controllo il vaglio istruttorio della richiesta formulata dall'Ente, ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, T.U.S.P., e, per altro verso, di fornire all'Ente un quadro esaustivo degli approfondimenti necessari, questa Sezione, con la suddetta delibera n. 32/2023, ha approvato e messo a disposizione delle amministrazioni un questionario da allegarsi alla richiesta medesima. Giova precisare, al riguardo, che il questionario contempla una serie di quesiti analiticamente sviluppati afferenti ai seguenti parametri esplicitati dall'art. 5 del T.U.S.P. (di cui anche al precedente punto n. 2.5): *"necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4 [del T.U.S.P.], evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche*

dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa", nonché "della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".

Alma Mater Studiorum Università di Bologna ha trasmesso alla Sezione insieme alla documentazione acquisita agli atti della Sezione con prot. n. SC_ER 0003348 del 30 luglio 2024, il questionario di cui alla delibera n. 32/2023/INPR del 15/03/2023 della Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna.

2.9. È pertanto alla luce dell'inquadramento giuridico sopra rappresentato che va scrutinato l'atto trasmesso dall'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, ai sensi dell'art. 5 del T.U.S.P., procedendo all'esame del rispetto, da parte dell'amministrazione, delle disposizioni in tema di competenza ad adottare l'atto e dei requisiti contenutistici dello stesso, nonché dell'adempimento degli oneri di motivazione, sia rispetto ai vincoli normativi e finalistici sia rispetto a quelli economico-finanziari.

3. Competenza alla pronuncia

3.1. In punto di competenza occorre palesare il recente pronunciamento delle Sezioni Riunite di controllo rese in sede nomofilattica, adottato in tema di istanza di parere ex art. 5 del T.U.S.P.

3.2. Le Sezioni riunite in sede di controllo, in riscontro alla richiesta di pronunciamento di orientamento generale avanzata dalle Sezioni regionali di controllo per il Veneto e per l'Emilia-Romagna, si sono pronunciate con la citata delibera n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, depositata in data 3 novembre 2022 ritenendo che *"1. Fermo restando il riparto di competenza interno previsto in via generale dall'art. 5, c. 4, del D. Lgs. n. 175/2016, va dichiarata la competenza delle Sezioni riunite in sede di controllo nelle fattispecie prese in esame (atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni societarie relativi al peculiare caso di un'operazione di partenariato esteso, attuata secondo le linee guida del MUR e rientrante nell'ambito del PNRR, dalla quale consegue la costituzione, con un'unica operazione, di una società consortile a responsabilità limitata, fortemente collegata con la struttura centrale dell'indicato Ministero, da parte di una pluralità di enti pubblici, insistenti su buona parte del territorio nazionale, e ricadenti nella competenza territoriale di diverse Sezioni regionali di controllo). [...]"*.

3.3. Ciò premesso, in base all'art. 5, c. 4, del T.U.S.P. (*"per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo"*), sussiste la competenza di questa Sezione a deliberare al riguardo.

4. Ammissibilità soggettiva

4.1. L'art. 5 nella parte in cui prevede che al c. 1 *"[...] l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'art. 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche [...], al c. 3 che "L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'art. 21-bis della L. 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti [...]"* indica i soggetti riconducibili al disposto normativo in parola ovvero sia le amministrazioni pubbliche che ai sensi dell'art. 2, c. 2, lett. a), del medesimo decreto e cioè *"le amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale"*.

4.2. Nell'ipotesi di acquisto di partecipazioni societarie, l'art. 8 del T.U.S.P. impone che l'operazione sia deliberata *"secondo le modalità di cui all'art. 7, c. 1 e 2"*. Tali norme disciplinano, dunque, gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo. Ebbene, nel caso di specie, l'acquisto della partecipazione risulta autorizzato da una specifica deliberazione del Consiglio di amministrazione (del 23 luglio 2024), in linea con quanto previsto dalla lettera d) del c. 1 dell'art. 7.

4.3. Ciò rappresentato, la Sezione ritiene sussistere, nella specie, il requisito dell'ammissibilità soggettiva.

5. Ammissibilità oggettiva

5.1. L'art. 5 c. 1 del T.U.S.P. prevede che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo competente si pronunci sull'atto deliberativo avente ad oggetto *"la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale"*.

5.2. Quanto al perimetro oggettivo della richiamata disposizione, le Sezioni riunite in sede di controllo (in riscontro ad una richiesta avanzata della Sezione regionale di controllo per la Toscana (del. n. 196/2022/QMIG), si sono pronunciate con delibera n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, depositata in data 23 novembre 2022, ritenendo che *"l'esame degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, prescritto dai c. 3 e 4 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 175 del 2016, non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale sociale quando non comporti anche l'acquisto della posizione di socio"*, bensì unicamente quelle concernenti la costituzione della società o l'acquisizione di una partecipazione societaria diretta o indiretta.

5.3. Il caso di specie concerne l'acquisizione, da parte dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, della partecipazione societaria indiretta in una società costituita, nella quale l'Ente non afferisce alla compagine societaria.

6. Merito

6.1. Nel merito, la Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla richiesta formulata ai sensi dell'art. 5 del T.U.S.P. in rapporto alla menzionata disciplina di riferimento.

6.2. Con riguardo alla deliberazione consiliare in questione, l'Ente offre dimostrazione circa il rispetto dei cinque parametri sopra ricordati introdotti a seguito della modifica del medesimo art. 5 del T.U.S.P., quali:

- a) la necessità dell'acquisizione della partecipazione societaria per il perseguimento delle istituzionali di cui all'art. 4;
- b) la sua convenienza economica;
- c) la sua sostenibilità finanziaria (in senso oggettivo e soggettivo);
- d) la rispondenza dell'operazione ai principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- e) la coerenza dell'operazione con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

6.3. La Sezione nella propria attività istruttoria volta all'emissione della presente pronuncia ha tenuto debitamente conto dei suddetti elementi informativi offerti dall'istante alla luce anche delle *"indicazioni istruttorie preliminari all'esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.)"*, fornite dalla Sezione con delibera n. 32/2023/INPR. Inoltre, la Sezione uniforma la propria attività di controllo al seguente principio di orientamento generale definito dalle Sezioni Riunite con la già citata delibera n. 16/2022/QMIG *"Nell'esame previsto dall'art. 5, c. 3, del T.U.S.P. sui parametri della sostenibilità finanziaria e della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, la competente Sezione della Corte dei conti verifica la completezza e l'adeguatezza degli approfondimenti condotti dall'Amministrazione, anche in ragione della complessità dell'operazione sottoposta ad esame, nonché l'affidabilità e attendibilità delle stime effettuate, ai fini di una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni cui perviene l'Amministrazione"*.

Giova precisare, al riguardo, che con la medesima suddetta deliberazione le Sezioni riunite rilevano che *"le valutazioni circa la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria dell'operazione di investimento in una società"*

neocostituita o già esistente, da cui conseguono anche quelle relative alle possibilità alternative della gestione diretta o esternalizzata e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, costituiscono un onere gravante sull'Amministrazione interessata all'operazione; quest'ultima è tenuta ad effettuare i necessari approfondimenti istruttori che devono sorreggere la scelta e confluire nella motivazione analitica dell'atto deliberativo conclusivo, da sottoporsi poi alla nuova forma di scrutinio riservata alla Corte dei conti. Tenendo quindi a mente tale separazione di ruoli e funzioni, [...]”.

Orbene, compete all'amministrazione istante ogni valutazione circa la rispondenza della scelta effettuata ai parametri individuati dal legislatore nell'art.5 del T.U.S.P., mentre alla Corte dei conti, chiamata a pronunciarsi ai sensi del medesimo art. 5, spetta un sindacato successivo sulla base della motivazione analitica adottata dall'Ente (che costituisce per essa un onere inderogabile).

Si rappresentano di seguito le diverse questioni e i diversi punti di controllo e di verifica.

6.4 Società *spin off* Bionys S.r.l.

6.5 Il fenomeno dello Spin-off universitario è il prodotto della ricerca scientifica che, operando sul mercato, crea un'impresa. È un organismo nato da un'iniziativa imprenditoriale sorta in ambiti accademici o di ricerca e che successivamente da questi si distacca, per divenire un soggetto giuridico indipendente avente lo scopo di valorizzare nel mercato le invenzioni, le competenze e le scoperte conseguite nell'ambito suddetto.

Le fonti normative sono le seguenti:

- decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, rubricato “Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori”;
- l. 30 dicembre 2010, n. 240, rubricata “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, con particolare riferimento all'art. 6 c.9;
- decreto Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 agosto 2011, n. 168 rubricato “Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di *spin off* o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

6.6 Bionys S.r.l. è una società *spin off* accreditata dall'Ateneo di Bologna con delibere del Senato Accademico del 20/04/2023 e del Consiglio di amministrazione del

28/04/2023 con denominazione "HighlySens S.r.l." e poi costituitasi con la denominazione attuale in data 30/01/2024.

Come si evince dalla documentazione trasmessa e acquisita agli atti della Sezione, la politica di Ateneo in materia di spin-off trova collocazione nel Piano Strategico di Ateneo 2022-2027 nel Principio 3 "Incrementare il senso della nostra responsabilità sociale in tutte le attività", O.33 "Incrementare le collaborazioni con realtà pubbliche, private e del terzo settore per favorire lo sviluppo dei territori e valorizzarne le vocazioni" e O.37 "Valorizzare e consolidare le azioni per l'imprenditorialità e il trasferimento tecnologico".

La *spin off* è nata su iniziativa del Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician", con il nome originariamente indicato in "HighlySens S.r.l." poi modificato in sede di costituzione, per occuparsi di sistemi per la diagnostica in vitro e per l'imaging in vivo, nonché di sistemi avanzati nano e biotecnologici per foto e sono-terapia. Partendo da un portafoglio brevettuale maturato principalmente all'interno delle Università di Bologna e di Messina, la società *spin off* opera sulle seguenti attività:

- 1) sviluppo di una piattaforma tecnologica veloce, economica e portatile (di tipo Pointof-Care Testing) per la rilevazione di agenti infettivi, sia a livello cellulare che molecolare con elevata sensibilità e accuratezza;
- 2) estensione della piattaforma tecnologica per la rilevazione di analiti di interesse clinico e in particolare, marker biomolecolari per la rilevazione precoce dei tumori, delle malattie cardiovascolari e neurodegenerative;
- 3) applicazione di foto e sono-terapie per l'eradicazione di tumori caratterizzate dalla capacità di colpire con grande selettività solamente le cellule tumorali e per l'eradicazione di biofilm batterici.

L'accREDITAMENTO ha seguito l'iter interno previsto dal Regolamento Imprenditorialità dell'Università di Bologna e in data 28/04/2023, il Consiglio di amministrazione ha approvato l'accREDITAMENTO della costituenda società "HighlySens S.r.l." come spin-off partecipata dall'Ateneo di Bologna attraverso "BeHold S.r.l.", con una quota del 10%.

La compagine societaria risulta composta solo da persone fisiche e l'entrata del socio "BeHold S.r.l.", in quanto persona giuridica, comporterà la specificazione delle seguenti clausole nello Statuto:

- il capitale sociale diventerà da euro 9.000 a euro 10.000 , grazie all'ingresso dell'Università (art. 5 comma 1);
- alle categorie di quote verrà aggiunto il socio "Holding" (BeHold S.r.l.) a seguire dei Soci Strategici, Ricercatori e Investitori (art. 6 commi 2 e 3);
- per l'adozione delle delibere riguardanti i trasferimenti di quote di partecipazione per atto tra vivi, è indispensabile la presenza in Assemblea del

socio Holding ed il suo voto favorevole è obbligatorio per esprimere il gradimento (art. 8.2 e art. 16.1);

- viene riservata al socio Holding la designazione di 1 componente del Consiglio di Amministrazione (art. 18 comma 2), il quale è escluso dall'attribuzione di specifiche deleghe (art. 18 ultimo paragrafo);

- se viene costituito l'organo di controllo, nel caso di Collegio Sindacale, viene riservata alla Holding la nomina di 1 Sindaco effettivo, con funzione di Presidente del Collegio Sindacale di 1 Sindaco supplente; nell'ipotesi di un organo monocratico, il sindaco unico sarà nominato dalla maggioranza dai Soci, previo consenso da parte del Socio Holding. (art. 20)

- Art. 9 commi 1 e 2 viene escluso il socio BeHold dall'applicazione delle previsioni riguardanti il "diritto di co-vendita" e l'Avviso di Trasferimento.

L'ingresso del socio "BeHold S.r.l." comporterà anche la sottoscrizione di specifici Patti parasociali di durata quinquennale per disciplinare i rapporti, le prerogative ed i diritti dei soci, in coerenza con le previsioni del "Regolamento in materia di spin-off e start-up" e della delibera adottata in materia dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo del 25/06/2024.

Inoltre, è in corso di definizione tra l'Università e la società un "Accordo di licenza" per lo sfruttamento della proprietà intellettuale, che prevede l'incasso da parte dell'Università di royalties minime fisse o variabili in base al fatturato realizzato.

Da apposita verifica svolta tramite la banca dati messa a disposizione dalle Camere di commercio italiane si evince che il capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato ammonta ad euro 9.000,00.

6.7. Patto Parasociale e Statuto di Bionys S.r.l.

Il patto parasociale di Bionys s.r.l. viene stipulato tra i Soci Ricercatori, i soci Ricercatori strategici e Behold s.r.l. e ha ad oggetto la disciplina dei rapporti, delle prerogative e dei rispettivi diritti delle Parti quali soci della Società, le partecipazioni della Società, di qualsiasi tipo e categoria, le obbligazioni convertibili in quote della Società stessa, i warrants per la sottoscrizione e/o per l'acquisto di partecipazioni della Società o gli altri strumenti finanziari emessi o emettendi dalla Società e che attribuiscano la facoltà e/o comportino l'obbligo per il titolare di sottoscrivere e/o acquistare Partecipazioni della Società delle quali le Parti siano proprietarie o comunque dispongano alla Data di Sottoscrizione, e/o divengano comunque proprietarie o titolari nel corso della Durata del Patto Parasociale.

In particolare, attraverso il suddetto patto viene stabilito che per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione: "Nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da 5 (cinque) Consiglieri, ipotesi prevista in caso di presenza nella Società di uno o più Soci Investitori, questi saranno nominati rispettivamente come segue:

- n. 3 (tre) Consiglieri designati a maggioranza dai Soci;
- n. 1 (uno) Consigliere designato dai Soci Investitori;
- n. 1 (uno) Consigliere designato dalla Behold.

La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione sia attribuita al Consigliere designato dai Soci Ricercatori Strategici, nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da 3 (tre) membri, oppure, al Consigliere nominato a maggioranza dalle Parti, nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da 5 (cinque) membri. I Consiglieri così nominati rimarranno in carica per un periodo pari a 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili."

Inoltre:" Le Parti si impegnano a fare in modo che siano sempre riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società le decisioni riguardanti le materie indicate all'art.18.6 lettera C dello Statuto."

In dettaglio, l'art. 18.6 lettera C dello Statuto riguarda le Materie Riservate del Consiglio, ovvero quelle che non potranno costituire oggetto di delega, ma sono riservate alla decisione del Consiglio di Amministrazione e che vengono di seguito riportate:

- (a) approvazione, modifica e integrazione del Business Plan;
- (b) approvazione di sottoporre all'Assemblea l'esecuzione di operazioni che incidano e/o possano incidere, direttamente o indirettamente, sul Capitale Sociale della Società, e.g., sulla sua composizione e/o ammontare e/o suddivisione (ivi compresa la costituzione di patrimoni destinati e l'emissione di strumenti finanziari);
- (c) fissazione delle remunerazioni e compensi (ivi compresi eventuali piani di incentivazione e/o stock option plan) dell'Amministratore Delegato nonché dei dipendenti (come tali intendendosi i soggetti posti a livello apicale nelle varie funzioni della struttura della Società, siano esse già esistenti o venissero create in futuro);
- (d) operazioni di acquisizione e/o gestione e/o dismissione e/o affitto di asset sotto qualsiasi forma, e.g., aziende, rami d'azienda, partecipazioni Pag. 15 di 17 (anche azioni proprie) immobilizzazioni materiali e immateriali (ivi inclusi diritti di proprietà intellettuale e know-how,) in genere, aventi un controvalore: • che ecceda:
 - (x) Euro 50.000 (cinquantamila) per singola operazione;
 - (y) Euro 100.000 (centomila) in totale, per più operazioni nel medesimo esercizio sociale; e che siano, al contempo, diverse da quelle già previste nell'ultimo Business Plan approvato;
- (e) assunzione di indebitamento finanziario sotto qualsiasi forma (fatta eccezione per l'utilizzo delle linee di credito già concesse alla Società), e.g., indebitamento bancario, leasing, emissione di prestiti obbligazionari, sottoscrizione di

finanziamenti Soci per importi che avrebbero come effetto un rapporto tra PFN e EBITDA, relativi alla Società, superiore a 3,0 con riferimento all'ultimo esercizio della Società chiuso al 31 dicembre, e che siano, al contempo, diversi da quanto già previsto nel Business Plan;

(f) sottoscrizione di contratti di consulenza aventi un costo annuo per la Società superiore ad Euro 30.000 (trentamila) e che siano comunque diversi da quelli già previsti nel Business Plan;

(g) il rilascio di garanzie in relazione ad attività non rientranti nell'oggetto sociale della Società;

Nel patto parasociale di Bionys S.r.l. inoltre, viene previsto che *"Fermi i quorum previsti dalla legge e dallo Statuto, le Parti faranno in modo che l'Assemblea dei soci della Società, con la sola esclusione dei casi in cui ciò sia espressamente vietato dalla legge, deliberi sulle Materie Riservate all'Assemblea con un quorum di voti favorevoli che comprenda almeno uno dei Soci Ricercatori Strategici nonché, con riguardo alla materia di cui all'art.12.1 lettera b) dello Statuto (i.e. gradimento al trasferimento della Partecipazione), con un quorum di voti favorevoli che comprenda Behold e almeno uno dei Soci Ricercatori Strategici."*

Per quanto riguarda le decisioni dei soci lo statuto all' art.12 dispone: *" I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del Capitale Sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci: a) aumento del Capitale Sociale (fatta espressa eccezione per eventuali aumenti di capitale che siano finalizzati alla ricostituzione del capitale a seguito di eventuali perdite o necessari a ristabilire, mediante apporto di mezzi propri, fermo restando che, in tali casi, gli aumenti di capitale saranno tutti eseguiti al nominale ossia con esclusione di sovrapprezzo);*

b) approvazione del trasferimento di quote di partecipazione al Capitale Sociale per atto tra vivi ai sensi del precedente articolo 8.2;

c) operazioni che incidano e/o possano incidere, direttamente o indirettamente, sul Capitale Sociale della Società, e.g., sulla sua composizione e/o ammontare e/o suddivisione (ivi compresa la costituzione di patrimoni destinati e l'emissione di strumenti finanziari);

d) modifiche dello Statuto;

e) trasformazione, fusione e scissione;

f) scioglimento anticipato o messa in liquidazione o revoca della liquidazione della Società o sottoposizione della Società a procedure concorsuali;

g) l'emissione di obbligazioni o di altri strumenti finanziari;

h) la distribuzione di dividendi e/o riserve di qualsiasi natura;

i) l'approvazione del bilancio e l'eventuale distribuzione degli utili;
 l) la nomina dell'Organo Amministrativo;
 m) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dell'Organo di Controllo e l'eventuale nomina del revisore legale dei conti;
 n) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;
 o) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
 p) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei Soci. [...] Le decisioni dei Soci sono assunte con deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale."

Per quanto attiene alla circolazione delle partecipazioni, attraverso il patto parasociale e lo Statuto vengono disciplinati i relativi diritti ed obblighi dei soci prevedendo un periodo di lock-up e ipotesi di trasferimenti consentiti, un diritto di prelazione, un diritto di gradimento da parte dei soci e diritti di Tag-Along (Diritto di co-vendita) e Drag-Along (Obbligo di co-vendita).

6.8. Onere di motivazione: parametro "necessità" della società per il perseguimento delle finalità istituzionali. Vincoli tipologici (art. 3 T.U.S.P.) e finalistici (art. 4 T.U.S.P.)

La società, partendo da un portafoglio brevettuale, si prefigge di sviluppare sistemi innovativi sia per la diagnostica in vitro, sia per l'imaging in vivo, nonché sistemi avanzati nano- e bio-tecnologici per le foto- e sono-terapie.

Nello specifico le attività programmate sono le seguenti:

- 1) sviluppo di una piattaforma tecnologica veloce, economica e portatile (di tipo Point-of- Care Testing, POCT) per la rilevazione di agenti infettivi, sia a livello cellulare che molecolare con elevata sensibilità e accuratezza;
- 2) estensione della piattaforma tecnologica per la rilevazione di analiti di interesse clinico e, in particolare, marker biomolecolari per la rilevazione precoce dei tumori, delle malattie cardiovascolari e neurodegenerative;
- 3) applicazione di foto e sono-terapie per l'eradicazione di tumori caratterizzate dalla capacità di colpire con grande selettività solamente le cellule tumorali e per l'eradicazione di biofilm batterici.

L'istante nella documentazione trasmessa rappresenta che le attività che la società intende svolgere possono essere qualificate "attività svolte dalle società con caratteristiche di spin off o start up universitari o con caratteristiche analoghe partecipate dagli enti di ricerca", ai sensi dell'art. 4, c. 8 del Testo Unico.

La coerenza con le finalità istituzionali dell'Ateneo è individuabile all'art. 1 comma 4

del vigente Statuto, che di seguito si riporta: *“Dovere dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, luogo naturale del sapere e dei saperi, è interpretare e orientare le trasformazioni del proprio tempo, garantendo l’elaborazione, l’innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della società”*.

La necessità della partecipazione societaria per il perseguimento delle finalità istituzionali è avvalorata nel “Piano Strategico 2022-2027” di Ateneo e precisamente nel Principio 3 “Incrementare il senso della nostra responsabilità sociale in tutte le attività”, Obiettivo 33 “Incrementare le collaborazioni con realtà pubbliche, private e del terzo settore per favorire lo sviluppo dei territori e valorizzarne le vocazioni” e Obiettivo 37 “Valorizzare e consolidare le azioni per l’imprenditorialità e il trasferimento tecnologico”

Bionys S.r.l. ha natura di società a responsabilità limitata: pertanto, essa rientra nel perimetro dei tipi societari consentiti alle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, l’art. 3 del T.U.S.P. dispone che queste ultime “possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa”.

Ciò rappresentato, la Sezione ritiene assolto il vincolo tipologico previsto dal legislatore, poiché la Partecipazione attiene ad una società già costituita nella forma di società a responsabilità limitata.

Le partecipazioni in società da parte di soggetti pubblici sono inoltre assoggettate ad un duplice vincolo finalistico, ai sensi dell’art. 4 del T.U.S.P.: quello generale “di scopo” di cui al c. 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali (“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”); quello “di attività”, dovendo la società operare in uno dei campi elencati dai successivi commi del medesimo art. 4.

In punto di motivazione all’acquisizione della partecipazione, l’istante segnala, in delibera di CdA, la circostanza “che, coerentemente con questi obiettivi, l’Università intende generare e sostenere processi di sviluppo di impresa, attraverso l’interazione con gli attori pubblici e privati, che contribuiscano alla creazione di opportunità per la crescita del trasferimento della conoscenza;”

Nel medesimo atto deliberativo l’Ente indica, inoltre, il “Piano strategico 2022-2027” dell’Università di Bologna ed in particolare l’Obiettivo 33 che prevede di

“incrementare le collaborazioni con realtà pubbliche, private e del terzo settore per favorire lo sviluppo dei territori e valorizzarne le vocazioni” e l’Obiettivo 37 che prevede di “valorizzare e consolidare le azioni per l’imprenditorialità e il trasferimento tecnologico”.

Per quanto concerne l’assolvimento del vincolo di attività l’istante segnala che l’attività esercitata dalla società Bionys S.r.l. rientra fra quelle che possono essere qualificate come “attività svolte dalle società con caratteristiche di *spin off* o start up universitari o con caratteristiche analoghe partecipate dagli enti di ricerca”, ai sensi dell’art. 4, c. 8 del Testo Unico.

Passando all’analisi delle risposte fornite dall’istante ai quesiti contrassegnati con la lett. A) “tipologia, vincolo di scopo e di attività”, di cui al questionario approvato con delibera n. 32/2023/INPR, si rappresenta quanto segue.

Al quesito “A.1. *La partecipata oggetto di investimento rientra nei vincoli tipologici delle società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa (art. 3, c. 1 TUSP)?*”, l’Ente risponde affermativamente specificando che si tratta di: “*Società a responsabilità limitata. Spinoff partecipato dell’Università di Bologna (per il tramite di Behold S.r.l.), in particolare riconducibile all’art. 4 c. 8 del D. Lgs n. 175/2016.*”

Al quesito “A.2 *La partecipata oggetto di investimento ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4 c. 1 T.U.S.P.) o ha per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo i criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (art. 4 c. 3 T.U.S.P.)*”, l’Ente risponde negativamente.

Al quesito “A.3 *La partecipata oggetto di investimento ha per oggetto lo svolgimento delle attività sottoindicate?*”, l’Ente risponde negativamente.

Al quesito “A.4 a) *In caso di società in house, la società ha ad oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) di cui sopra (art. 4 c.4 T.U.S.P.)?* b) *Salvo quanto previsto dall’art. 16 T.U.S.P., la società opera in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti (art. 4 c. 4 T.U.S.P.)?*”, l’Ente risponde che “*non si tratta di una società in house*”

Al quesito “A.5. *Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell’esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, la partecipata oggetto di investimento qualora ricadente nella fattispecie di cui all’art. 4 c. 2, lettera d) del T.U.S.P. e controllata da enti locali, ha rispettato il divieto di costituire nuove società o acquisire nuove partecipazioni in società? Tale condizione non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del*

bilancio degli enti partecipanti. (art. 4 c. 5)”, l’Ente risponde: “Non si tratta di una società di cui all’art.4 comma 2 lett. D del TUSP”

Al quesito “A.6. La partecipata oggetto di investimento è riconducibile alle disposizioni di cui all’art.34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014. (art. 4 c. 6 TUSP)?”, l’Ente risponde negativamente.

Al quesito “ A.7. La partecipata oggetto di investimento ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili. (art. 4 c. 7 TUSP)? ”, l’Ente risponde negativamente

Al quesito “A.8. La partecipata oggetto di investimento è riconducibile alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, o possiede caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall’articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ha caratteristiche analoghe agli enti di ricerca; per le università, è possibile l’adesione ad aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4 c. 8 TUSP)” , l’Ente risponde affermativamente specificando che : “ Si tratta di una spin-off riconducibile all’art. 4 c.8 del D. Lgs n. 175/2016”.

La Sezione prende atto delle risposte fornite.

6.9. Onere di motivazione: parametro convenienza economica in relazione alle due diverse opzioni di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (o da affidare)

In riferimento al parametro di convenienza economica le Sezioni Riunite nella pronuncia n. 16/2022 rilevano come “[...] lo scrutinio dell’atto deliberativo è teso ad accertare che l’istruttoria dell’Amministrazione abbia confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili forme di gestione tenendosi conto della qualità del servizio erogato e del diverso grado di efficienza nello svolgimento attraverso l’uno o l’altro strumento, mediante un calcolo dettagliato dei costi e dei benefici di ciascuno di essi”.

Inoltre, nel suddetto atto deliberativo le SSRR indicano che “In ambito di costituzione di una società o di acquisizione di partecipazioni in un soggetto societario esistente, la valutazione di convenienza economica implica che la motivazione dia conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell’Amministrazione (profilo dell’efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell’efficienza ed economicità). In merito al primo versante, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito

espressa nel BP, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di policy, eventualmente sintetizzabili in indicatori di output e outcome. Quanto al secondo profilo, è lo stesso art. 5, c. 1, del T.U.S.P. ad esplicitare i termini della valutazione, che dovrà avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili. Ciò dovrà avvenire comparando i benefici e i costi attualizzati delle singole soluzioni possibili".

In punto di motivazione all'acquisizione della partecipazione, attraverso la documentazione trasmessa l'istante, in riferimento al criterio in esame, evidenzia che *"La coerenza con le finalità istituzionali dell'Ateneo è individuabile all'art. 1 comma 4 del vigente Statuto, che di seguito si riporta: "Dovere dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, luogo naturale del sapere e dei saperi, è interpretare e orientare le trasformazioni del proprio tempo, garantendo l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della società". La necessità della partecipazione societaria per il perseguimento delle finalità istituzionali è avvalorata nel "Piano Strategico 2022-2027" di Ateneo e precisamente nel Principio 3 "Incrementare il senso della nostra responsabilità sociale in tutte le attività", Obiettivo 33 "Incrementare le collaborazioni con realtà pubbliche, private e del terzo settore per favorire lo sviluppo dei territori e valorizzarne le vocazioni" e Obiettivo 37 "Valorizzare e consolidare le azioni per l'imprenditorialità e il trasferimento tecnologico". Per quanto riguarda la possibile gestione diretta o esternalizzata delle attività e la possibile destinazione alternativa delle risorse impiegate si evidenzia che il perseguimento della Terza Missione universitaria può essere realizzato solo con il tramite di società che operano a mercato e che generano un ciclo virtuoso: - in termini di risorse finanziarie che l'Università può acquisire tramite le royalties sul fatturato e tramite plusvalenze generate dalla cessione delle quote di partecipazione delle spin-off dopo 5 anni, in quanto l'ingresso avviene a valore nominale e la cessione avviene a valore di mercato; - in termini di impatto positivo sul territorio che un'impresa di successo può generare (occupazione e risorse disponibili)."*

Inoltre, nel provvedimento deliberativo l'istante segnala come *"Il Business Plan allegato contiene una previsione di ricavi e costi nell'arco temporale di 6 anni e prefigura uno scenario positivo di sostenibilità finanziaria intesa come "la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento", sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.*

I dati previsionali prefigurano uno scenario positivo, sia in termini di convenienza economica, intesa come "capacità del Progetto di creare valore e generare un

livello di redditività per il capitale investito adeguato rispetto alle aspettative dell'investitore", sia in termini di sostenibilità economico-finanziaria, intesa come "la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento".

Per l'analisi delle risposte fornite dall'istante ai quesiti contrassegnati con la lett. B) "convenienza economica e sostenibilità finanziaria", di cui al questionario approvato con delibera n. 32/2023/INPR, si rinvia al successivo punto 6.11.

6.10 Onere di motivazione: parametro sostenibilità finanziaria, in senso oggettivo e soggettivo di tale scelta, in relazione alle due diverse opzioni di gestione diretta o externalizzata del servizio affidato (o da affidare)

In merito al parametro della "sostenibilità finanziaria" le Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. del. n. 16/SSRRCO/2022/QMIG) hanno avuto modo di precisare che tale concetto "assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato".

Sotto il primo versante (profilo di tipo oggettivo), la sostenibilità finanziaria si riferisce, quindi, alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. A tal fine, nella richiamata pronuncia, le Sezioni riunite hanno sottolineato la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un approfondito *Business Plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa in cui si intende investire.

In particolare, con la suddetta pronuncia di orientamento le Sezioni riunite indicano come possano *"fornirsi primi orientamenti generali sullo scrutinio che le competenti sezioni della Corte dei conti sono chiamate ad esercitare sugli atti trasmessi ai sensi dell'art. 5 T.U.S.P., ferma restando poi l'esigenza che lo stesso trovi concreta declinazione con riferimento alle specificità della singola fattispecie sottoposta ad esame. Quanto al profilo della sostenibilità finanziaria, la verifica deve aver ad oggetto il piano finanziario sviluppato dall'Amministrazione, valutandone la completezza e l'adeguatezza di approfondimento. Il requisito della completezza implica la verifica che l'istruttoria condotta dall'Amministrazione contenga tutti gli elementi informativi per la comprensione del progetto deliberato. Il parametro dell'adeguatezza, invece, si riferisce alla valutazione dell'intensità degli approfondimenti istruttori richiesti, da modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria*

deliberata. Ulteriori profili di scrutinio ad opera della competente sezione di controllo della Corte dei conti attengono all'affidabilità e attendibilità del Business Plan o di altra documentazione istruttoria relativa alla fattibilità economico-finanziaria dell'operazione. Il criterio dell'affidabilità attiene al procedimento per la formulazione delle proiezioni del piano, sotto il profilo dei dati utilizzati e del metodo di elaborazione; quello dell'attendibilità, invece, postula una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni che l'Amministrazione trae in merito alla sostenibilità finanziaria dell'operazione. Nel caso di acquisizione di partecipazioni in realtà societarie già esistenti, il giudizio di attendibilità dovrà altresì tenere in considerazione la coerenza delle previsioni formulate con i dati di bilancio disponibili per il passato".

Medesime considerazioni sono state pronunciate da questa Sezione nella già citata delibera n. 32/2023/INPR. In particolare, in questo ultimo atto deliberativo concernente *"Indicazioni istruttorie preliminari all'esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016"*, la Sezione, in applicazione del principio di leale collaborazione istituzionale e al duplice fine di consentire, per un verso, all'organo di controllo il vaglio istruttorio della richiesta formulata dall'Ente ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, T.U.S.P., e, per altro verso, di fornire all'Ente un quadro esaustivo degli approfondimenti necessari, ha messo a disposizione dell'amministrazione un precipuo questionario, nel quale i quesiti che attengono al parametro di cui in discernimento sono stati contrassegnati con la lettera "C".

L'amministrazione istante procede alla compilazione dei suddetti quesiti attinenti al criterio della sostenibilità finanziaria.

In punto di analisi delle risposte fornite dall'Ente al questionario nei quesiti di cui alla lettera "C" si rappresenta quanto segue.

Quesito C.1

C.1. È stato redatto un business plan? In caso affermativo, il piano è stato asseverato? (Nel D. Lgs. n. 201/2022 sui servizi pubblici locali a rete è prevista un'asseverazione (art.14). Indicare in nota da parte di quali soggetti il Piano è stato asseverato. Quale organo ha approvato il Piano? Quale arco temporale interessa il Piano?

L'Ente istante risponde affermativamente segnalando che *"Il Business Plan copre un arco temporale di 6 anni, è stato oggetto di una prima approvazione del Consiglio di Amministrazione di Ateneo in data 28/03/2023. Il piano non è stato asseverato in quanto non richiesto dalla normativa applicabile."*

In particolare, il Business Plan trasmesso dall'Ente, offre una descrizione del progetto imprenditoriale, della vision, del mercato potenziale e dello scenario competitivo e industriale, del modello di business e del piano di attività.

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, le entrate previste sono principalmente dovute a:

1. Quota proveniente da attività di pre-seed (conto capitale)
2. accordi su progetti di ricerca congiunti con altre aziende
3. royalties provenienti dalle licenze sottoscritte con altre aziende
4. finanziamenti ottenuti in seguito a partecipazione a bandi competitivi regionali, nazionali ed europei.

Per quanto riguarda le uscite, oltre il già descritto pagamento delle royalties, sono state previste, nelle quantità descritte dal piano finanziario riportato di seguito, anche le spese relative al commercialista, all'affitto della sede ed in particolare dello spazio laboratoriale attrezzato con cappe e banconi, ai contratti di assistenza per la manutenzione degli strumenti acquisiti, l'acquisizione di reagenti, solventi e vetreria. Si intende inoltre fare convenzioni con le Università di Bologna e/o Messina per l'utilizzo di spazi; nonché per finanziare due dottorati di ricerca, uno dei quali ex DM 352. Infine sono previste uscite nei confronti delle università, uscite per prestazioni a tariffario, in particolare per l'uso di grande strumentazione (quali NMR, massa, microscopio confocale, citofluorimetro). Infine, sono previste, anche se in misura ridotta, spese per il marketing.

Dal punto di vista del costo del personale, questo andrà crescendo nel corso dei sei anni del piano, per arrivare – alla fine del sessennio – all'assunzione di sei unità dedicate alla ricerca, preferibilmente aventi conseguito il titolo di dottori di ricerca, di due dedicate al funzionamento dei laboratori, e di una unità dedicata all'amministrazione.

Sul piano degli investimenti, nei sei anni del piano ammontano a euro 940000, dei quali la maggior parte(euro 724000) è concentrata nei primi due anni di attività.

Al riguardo, si riporta la tabella del conto economico previsionale contenuta nel Business Plan trasmesso dall'Università di Bologna:

Tabella n.1
Conto economico
previsionale

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Totale
Valore della Produzione							
Totale Fatturato Servizi	0	40.000,00	150.000,00	300.000,00	750.000,00	1.300.000,00	2.540.000,00
Totale Fatturato vendita prodotti	0	0	0	0	0	0	0
Totale Altri Ricavi	0	750.000,00	800.000,00	800.000,00	850.000,00	850.000,00	4.050.000,00

Ricavi totali	0	790.000,00	950.000,00	1.100.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	6.590.000,00
Costi Variabili							
Costi variabili di trasporto	0	0	0	0	0	0	0
Costi variabili di produzione	17.000,00	83.000,00	95.000,00	140.000,00	185.000,00	317.000,00	837.000,00
Costi variabili	17.000,00	83.000,00	95.000,00	140.000,00	185.000,00	317.000,00	837.000,00
Costi Commerciali							
Provvigioni agenti	0	0	0	0	0	0	0
marketing	4.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	52.000,00
Totale	4.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	52.000,00
Costi generali							
Affitto struttura	15.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	285.000,00
Utenze	0	40.000,00	0	0	0	0	40.000,00
Assistenza	0	0	15.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	80.000,00
Convenzione con Università							
(dottorati 1)	4.000,00	20.000,00	20.000,00	41.000,00	25.000,00	25.000,00	135.000,00
Convenzione Università Spazi e							
strumenti	5.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	7.000,00	6.000,00	46.000,00
Totale	24.000,00	110.000,00	85.000,00	129.000,00	117.000,00	121.000,00	586.000,00
Costi del Personale	10.425,00	139.000,00	208.500,00	417.000,00	521.250,00	521.250,00	1.817.425,00
Ammortamenti							
Immobiliz. Immateriali	760	1.620,00	2.480,00	2.730,00	3.030,00	3.380,00	14.000,00
immobiliz. Materiali	109.500,00	137.900,00	140.500,00	159.100,00	170.200,00	76.000,00	793.200,00
Totale	110.260,00	139.520,00	142.980,00	161.830,00	173.230,00	79.380,00	807.200,00
RISULTATO OPERATIVO	165.685,00	310.480,00	408.520,00	242.170,00	593.520,00	1.101.370,00	2.490.375,00
Oneri finanziari							0
Saldo Gestione Finanziaria	0	0	0	0	0	0	0
Utile/Perdita d'esercizio ante							

imposte	- 165.685,0 0	310.480, 00	408.520 ,00	242.170, 00	593.520, 00	1.101.370 ,00	2.490.375,00
ires	0	34.750,8 0	98.044, 80	58.120,8 0	142.444, 80	264.328,8 0	597.690,00
Irap	0	17.529,7 2	24.063, 78	25.707,6 3	43.476,0 3	63.282,18	174.059,34
Utie/ Perdita d'esercizio	- 165.685,0 0	258.199, 48	286.411 ,42	158.341, 57	407.599, 17	773.759,0 2	1.718.625,66
	CASH FLOW						
	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Totale
Utie/Perdita d'esercizio	- 165.685,0 0	258.199, 48	286.411 ,42	158.341, 57	407.599, 17	773.759,0 2	1.718.625,66
Ammortamento	110.260,0 0	139.520, 00	142.980 ,00	161.830, 00	173.230, 00	79.380,00	807.200,00
Investimenti	- 587.000,0 0	- 149.000, 00	- 20.000, 00	- 101.000, 00	- 72.000,0 0	- 53.000,00	-982.000,00
Prestito/mutuo	0						
Quota capitale Prestito	0	0	0	0	0	0	0
Flussi di cassa	- 642.425,0 0	248.719, 48	409.391 ,42	219.171, 57	508.829, 17	800.139,0 2	1.543.825,66

Quesito C.2

C.2. Secondo la previsione dell'evoluzione del business della società contenuto nel business plan, entro il terzo anno successivo alla data di acquisizione delle partecipazioni, la società raggiungerà almeno il pareggio economico o un risultato netto positivo e un equilibrio finanziario (art. 14 c. 5 T.U.S.P.)?

L'Ente istante risponde affermativamente segnalando che "La previsione del risultato di esercizio è negativa per il 1° anno (-165.685 €) ma risulta positiva e in crescita a partire dal 2° anno (258.199,48 €, 286.411,42 €, 158.341,57 €, 407.599,17 € e 773.759,02 €)."

6.11 Check list di cui alla lett. "B convenienza economica e sostenibilità finanziaria"

Come più volte rappresentato, la Sezione con la delibera n. 32/2023/INPR ha offerto alle amministrazioni istanti un questionario con quesiti riferiti ai diversi parametri di verifica della fattibilità della decisione di acquisizione di una partecipazione. In punto in esame, i quesiti di riferimento sono contrassegnati dalla lettera "B Convenienza Economica e sostenibilità finanziaria".

In punto di analisi delle risposte fornite dall'Ente al questionario nei quesiti di cui alla lettera "B Convenienza Economica e sostenibilità finanziaria", si rappresenta quanto segue.

Quesito B.1

Per la partecipata oggetto di investimento è stato predisposto un Piano che

contiene una parte descrittiva con le ipotesi e lo scenario/gli scenari previsti?
L'Ente istante risponde negativamente segnalando: *"E' stato predisposto un Business Plan in cui sono descritti le potenziali fonti di finanziamento, i potenziali costi e le possibili attività da svolgere."*

Quesito B.2

Per la partecipata oggetto di investimento è stato predisposto un Piano che contiene la parte quantitativa coerente con le variabili indicate nella parte descrittiva? L'Ente istante risponde negativamente segnalando *"E' stato predisposto un Business Plan in cui sono descritti le potenziali fonti di finanziamento, i potenziali costi e le possibili attività da svolgere."*

Quesito B.3

Orizzonte temporale del piano. a) Il Piano di quante annualità si compone? b) Se l'arco temporale è superiore a 5 anni, tale arco temporale risulta giustificato (se sì, indicare nel campo note la motivazione sintetica).

L'Ente istante risponde positivamente specificando che: *"Il Business Plan è stato sviluppato per un arco temporale di 6 anni"*

Quesito B.4

Approvazione.

a) Il Piano è stato formalmente approvato?

b) Da quale organo?

c) a quando risale l'approvazione del Piano?

L'Ente risponde positivamente segnalando che *"Il Business Plan era già stato approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna nella seduta del 28/04/2023 ed è oggetto della delibera adottata nel luglio 2024."*

Quesito B.5

Credibilità e strategia del piano

a) Il piano appare credibile?

b) Il piano è fondato su intenzioni strategiche chiare e razionali, condivisibili da parte di un lettore informato, coerenti con la situazione di fatto dell'impresa e del contesto in cui opera?

c) Le strategie di intervento e le iniziative individuate appaiono chiare?

L'Ente istante risponde affermativamente specificando che: *"La società intende sviluppare sistemi innovativi sia per la diagnostica in vitro, sia per l'imaging in vivo, nonché sistemi avanzati nano- e bio-tecnologici per le foto- e sono-terapie. Le tecnologie e le soluzioni alla base del progetto d'impresa sono altamente innovative e, come tipico nella creazione di startup ad alto contenuto tecnologico,*

la formulazione di modelli di business e piani d'impresa risulta influenzata da un elevato numero di fattori di difficile previsione. Si ritiene, sulla base delle informazioni raccolte e fornite dal team di proponenti dello Spinoff, che il piano sia credibile e fondato su intenzioni strategiche chiare e razionali.

Quesito B.6

B.1 Il piano tiene conto, anche attraverso prove di resistenza (stress test), dei fattori di rischio e di incertezza ai quali è maggiormente esposta la partecipata oggetto di investimento?

L'Ente risponde negativamente.

Quesito B.7

B.2 La partecipata oggetto dell'investimento dispone delle capacità e delle competenze manageriali per realizzare le iniziative?

L'Ente risponde affermativamente segnalando che "Dalla documentazione prodotta si valuta che la società possa disporre delle capacità e delle competenze manageriali per realizzare le iniziative".

Quesito B.8

B.3 La partecipata oggetto di investimento dispone delle risorse chiave (umane e tecniche) per la conduzione dell'attività?

L'Ente risponde affermativamente segnalando che "Dalla documentazione prodotta si valuta che la società possa disporre delle capacità e delle competenze manageriali per realizzare le iniziative".

Quesito B.9

B.4 La partecipata oggetto di investimento ha predisposto un monitoraggio continuativo dell'andamento aziendale che considera il confronto con i dati di andamento del precedente esercizio (ove esistenti), in termini di ricavi, costi, posizione finanziaria netta (PFN), Ebitda?

L'Ente risponde negativamente segnalando che: "Si tratta di Spin-off universitario di recente costituzione".

Quesito B.10

La partecipata oggetto di investimento è in grado di stimare l'andamento gestionale anche ricorrendo ad indicatori chiave gestionali (KPI) che consentano valutazioni rapide nel continuo? Ad es. incidenza del costo del lavoro, incidenza del costo delle materie prime, andamento dei ricavi.

L'Ente risponde affermativamente segnalando che "La partecipata oggetto di investimento nei documenti prodotti è stata in grado di dare una previsione in merito al possibile andamento gestionale (ad es. incidenza del costo del lavoro, incidenza del costo delle materie prime, andamento dei ricavi)".

Quesito B.11

La partecipata oggetto dell'investimento dispone di un piano di tesoreria mensilizzato con una proiezione a 12 mesi delle stime delle entrate e delle uscite finanziarie, il cui scostamento viene valutato a consuntivo?

L'Ente risponde negativamente segnalando che: " *Si tratta di Spin-off universitario di recente costituzione*".

Quesito B.12

La partecipata oggetto dell'investimento dispone di una situazione contabile recante le rettifiche di competenza e gli assestamenti di chiusura, nel rispetto del principio contabile OIC 30, quanto più possibile aggiornata e comunque non anteriore di oltre 120 giorni, quale presupposto necessario per la predisposizione del piano?

L'Ente risponde negativamente segnalando che: " *Si tratta di Spin-off universitario di recente costituzione*".

Quesito B.13

Situazione debitoria. a) La partecipata oggetto dell'investimento ha rappresentato la situazione debitoria in modo completo? b) Tale rappresentazione è affidabile?

L'Ente risponde negativamente segnalando che: " *Si tratta di Spin-off universitario di recente costituzione*".

Quesito B.14

B.5 Il flusso di cassa della gestione operativa approssimabile con l'Ebitda indicato nel Piano è in grado di sostenere il rimborso dell'indebitamento?

L'Ente risponde segnalando che " *Il Business Plan non prevede il ricorso all'indebitamento*".

Quesito B.15

Risorse a servizio del debito. a) La partecipata oggetto dell'investimento è in grado di generare anche per il futuro risorse al servizio del debito? b) Il risultato delle proiezioni tende ad essere positivo?

L'Ente risponde affermativamente specificando: " *La partecipata oggetto dell'investimento sembra in grado di generare anche per il futuro risorse al servizio del debito e nelle proiezioni il risultato di esercizio tende ad essere positivo già a partire dal secondo anno di funzionamento.*

Quesito B.16

*Valore contabile dei cespiti. a) Il valore netto contabile dei cespiti è inferiore o al massimo uguale al maggiore tra il valore recuperabile e quello di mercato? L'Ente risponde: " *Si tratta di Spin-off universitario di recente costituzione.*"*

Quesito B.17

Anzianità dei crediti commerciali a) A supporto del Piano è disponibile un

prospetto recante l'anzianità dei crediti commerciali e le cause del ritardo di incasso tale da consentire una valutazione oggettiva dei rischi di perdite sui crediti e una stimaprudente dei tempi di incasso? b) In difetto, e opportuno che i crediti commerciali siano suddivisi in relazione alla loro anzianità (ad es. crediti non scaduti, crediti scaduti da meno di 30 giorni, crediti scaduti tra i 31 ed i 60 giorni, crediti scaduti tra i 61 e i 120 giorni, crediti scaduti da più di 120 giorni)

L'Ente risponde: " Si tratta di Spin-off universitario di recente costituzione."

Quesito B.18

A supporto del Piano sono stati resi disponibili i certificati da cui risulta la situazione debitoria complessiva vs Agenzia Entrate Riscossioni, vs l'Inps, vs l'Inail e la Centrale Rischi?

L'Ente risponde segnalando che: " Il dato non è rinvenibile nella documentazione prodotta."

Quesito B.19

Si è tenuto adeguatamente conto dei rischi di passività potenziali, anche derivanti dalle garanzie concesse?

L'Ente risponde segnalando che: " Il dato non è rinvenibile nella documentazione prodotta."

Quesito B.20

Piani precedenti. a) esistono piani precedenti?

L'Ente risponde negativamente specificando che: " non esistono piani precedenti."

Quesito B.21

[...] Proiezione dei ricavi. a) Le proiezioni dei ricavi sono coerenti con i dati storici e quelli correnti?

b) Le variazioni dei ricavi prospettici rispetto al dato storico/corrente dell'esercizio in corso sono giustificate?

L'Ente risponde: " Il Business Plan è stato sviluppato sulla base di una stima di ricavi e costi fissi e variabili. Non esistono dati storici al momento a cui fare riferimento"

Quesito B.22

Il piano tiene conto in misura adeguata degli investimenti di mantenimento occorrenti? (L'ammontare degli investimenti di mantenimento previsti nel piano e opportuno che sia quantomeno coerente con quello del passato).

L'Ente risponde affermativamente.

Quesito B.23

Eventuale dismissione di cespiti di investimento. a) Se è stata prevista la dismissione di cespiti d'investimento, si è tenuto conto delle effettive prospettive

di realizzo in termini di ammontare (al netto dei costi di dismissione) e tempi? b) Le relative stime sono adeguatamente suffragate?

L'Ente risponde segnalando che: *" Il dato non è rinvenibile nella documentazione prodotta."*

Quesito B.24

a) *è stata svolta la determinazione dei flussi finanziari al servizio del debito?*

b) *se sì attraverso quali delle suddette modalità.*

L'Ente risponde segnalando che: *" Il dato non è rinvenibile nella documentazione prodotta."*

6.12 Onere di motivazione: parametro compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa

In riferimento al parametro in esame nella documentazione trasmessa alla Sezione, l'Ente istante indica che *"il percorso individuato dall'Università di Bologna, descritto nella Relazione, per valorizzare i risultati della ricerca e realizzare le finalità di terza missione è improntato consente di raggiungere lo scopo (efficacia), con investimenti non eccessivamente onerosi (economicità) e con strumenti adeguati (efficienza).*

Come più volte rappresentato, la Sezione con la delibera n. 32/2023/INPR ha offerto alle amministrazioni istanti un questionario con quesiti riferiti ai diversi parametri di verifica della fattibilità della decisione di acquisizione di una partecipazione. In punto di efficienza, efficacia ed economicità i quesiti di riferimento sono contrassegnati dalla lettera "D Efficienza, Efficacia, Economicità.

In punto di analisi delle risposte fornite dall'Ente al questionario nei quesiti di cui alla lettera "D Efficienza, Efficacia, Economicità" si rappresenta quanto segue.

Quesito D.1

D.1 L'amministrazione ha operato una valutazione di efficienza economica della gestione societaria? Fornire sintetici elementi informativi al riguardo.

L'Ente risponde: *"La valutazione in termini di efficienza economica della gestione societaria è contenuta nella Relazione e si basa sulla documentazione allegata."*

Quesito D.2

D.2 L'amministrazione ha operato una valutazione di efficacia della gestione societaria?

L'Ente istante risponde positivamente segnalando *"La valutazione in termini di efficacia della gestione societaria è contenuta nella Relazione e si basa*

sulla documentazione allegata”.

Quesito D.3

D.3 L'amministrazione ha valutato l'economicità della scelta?

L'Ente istante risponde positivamente segnalando:” *La valutazione in termini di economicità della scelta è contenuta nella Relazione e si basa sulla documentazione allegata.*”

6.13 Onere di motivazione: parametro assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese

In punto di assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, l'Ente istante non trasmette compilata la parte del questionario predisposto dalla Sezione con la delibera n. 32/2023, già più volte citata. Al riguardo, però nella documentazione trasmessa, l'Ente indica che *”Per quanto riguarda infine la compatibilità con le norme dei trattati UE e della disciplina degli aiuti alle imprese si evidenzia che sia il perseguimento della Terza Missione da un lato, che le attività specifiche che la spin-off intende perseguire, strettamente correlate alla ricerca, consentono di realizzare obiettivi di interesse generale e di intervenire con una modalità difficilmente reperibile a mercato.”*

La Sezione prende atto delle informazioni trasmesse dall'Ente istante.

6.14. Art. 20 del T.U.S.P.

Come indicato nella più volte citata delibera n. 32/2023, la Sezione ad integrazione delle analisi in precedenza riportate ha deciso di avvalersi, altresì, dei noti parametri indicati dall'art. 20, c. 2, del T.U.S.P. provvedendo anche per essi a stilare una *check list* con n. 5 quesiti contrassegnati dalla lettera “E – art. 20 T.U.S.P.”.

In punto di analisi delle risposte fornite dall'Ente al questionario nei quesiti di cui alla lettera “E – art. 20 T.U.S.P.” si rappresenta quanto segue.

Quesito E.1

E.1 Dall'analisi effettuata l'Ente ha rilevato che la società oggetto di investimento svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali?

L'Ente istante risponde negativamente.

Quesito E.2

E.2 Dall'esame del prospetto della dotazione organica della partecipata oggetto di investimento, l'Ente ha rilevato che questa risulta priva di dipendenti o che il numero dei dipendenti è superiore al numero degli amministratori?

L'Ente istante risponde affermativamente specificando: "Le previsioni di costo riguardano la possibile assunzione di 3 unità a fronte di un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri. Il business plan specifica altresì che "Per il primo triennio attualmente non si prevede di retribuire le attività che i soci fondatori dedicheranno all'azienda."

Quesito E.3

E.3 La partecipata oggetto di investimento nei tre esercizi precedenti ha conseguito un fatturato medio di oltre un milione di euro?

L'Ente istante risponde: "Si tratta di Spin-off universitario di recente costituzione."

Quesito E.4

E.4 Per la partecipata oggetto di investimento, risulta necessario il contenimento dei costi di funzionamento?

L'Ente istante risponde: "Si tratta di Spin-off universitario di recente costituzione."

Quesito E.5

E. 5 La società oggetto di investimento

a) ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti?

b) si tratta di una società che ha per oggetto la gestione di un servizio di interesse generale?

L'Ente istante risponde: "Si tratta di Spin-off universitario di recente costituzione."

La Sezione prende atto delle informazioni trasmesse dall'Ente istante.

- 7.** In conclusione, la Sezione, sulla base della documentazione pervenuta dall'Ente, ritiene conforme ai parametri di cui all'art. 5 del T.U.S.P. l'acquisizione della partecipazione indiretta tramite "Behold s.r.l.", holding in house dell'ateneo, della spin-off "Bionys s.r.l." società accreditata dall'Università di Bologna, con quota pari al 10%, attraverso un aumento di capitale di euro 1.000.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, nei termini esposti e con le osservazioni formulate in parte motiva, valutata la conformità dell'atto deliberativo in epigrafe ai parametri di cui all'art. 5, c. 3, del D. Lgs. n. 175/2016, non ravvisa elementi ostativi all'acquisizione della partecipazione indiretta tramite "Behold s.r.l.", holding in house dell'ateneo, della spin-off "Bionys s.r.l.", società accreditata dall'Università di Bologna, con quota pari al 10%, attraverso un aumento di capitale di euro 1.000.

DISPONE

- che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria ed entro 5 giorni dal deposito, all'Alma Mater Studiorum- Università di Bologna, ai sensi dell'art. 5, c. 4, del D. Lgs. n. 175/2016;
- la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna entro cinque giorni dalla ricezione ai sensi dell'art. 5, c. 4, del D. Lgs. n. 175/2016.

Così deliberato in Bologna, nella Camera di consiglio del 19 settembre 2024.

Il Presidente

Marco Valerio Pozzato

(firmato digitalmente)

Il Relatore

Alberto Rigoni

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 26 settembre 2024

Il Funzionario preposto

Nicoletta Natalucci

(firmato digitalmente)